Key4Biz
People&Tech News

IL CASO

La Corte di Cassazione condanna giornalista a pagare 23mila per non aver cancellato al suo post un commento offensivo

di **Luigi Garofalo**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti esprime

preoccupazione per la sentenza della Cassazione. I commenti a Key4Biz di Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, e dell'avv. Alessandro del Ninno, esperto di diritto ICT.

Il giornalista **Fabio Butera** deve risarcire **con 23mila euro** un collega, oggetto di commenti offensivi pubblicati al suo post su Facebook e non rimossi da Butera.

La sentenza di primo e secondo grado è stata confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione e fa discutere, perché ha un impatto diretto su ciascun cittadino che pubblica qualcosa sui social, dando la possibilità di commento e senza cancellare quelli offensivi. Anche in assenza di specifica richiesta.

In caso di omissione, il **titolare** della pagina social è considerato responsabile del contenuto di quei commenti, al pari degli autori.

La decisione della Cassazione riguarda la tutela dell'immagine e dell'onorabilità della persona offesa e meno della liberta di espressione. In questo senso è condivisibile. Ma come si fa a rimuovere "in modo tempestivo commenti offensivi o diffamatori,

L'autore

Luigi Garofalo

Direttore responsabile di Key4Biz

anche in assenza di specifica richiesta" quando un post raggiunge migliaia di commenti? Qui entrerà in gioco la moderazione dei commenti con l'intelligenza artificiale, per esempio impedendo la pubblicazione di commenti con determinate parole offensive, e dietro l'AI la necessaria supervisione umana.

Secondo la **Suprema Corte** vi è un obbligo di rimozione tempestiva di commenti offensivi o diffamatori, anche in assenza di specifica richiesta.

La vicenda

La vicenda affrontata dalla Cassazione riguarda il post con il quale, nel 2018, il giornalista **Fabio Butera** criticava un articolo scritto da un collega, nel quale, in relazione alla protesta di alcuni richiedenti asilo, si raccontava che avevano protestato per ottenere un abbonamento alla pay-tv, all'interno del centro di accoglienza, per guardare partite di calcio. Butera, a seguito di alcuni accertamenti e verifiche, aveva scritto nel suo post che non era quella la ragione della protesta e alcuni commenti su Facebook furono particolarmente offensivi nei confronti del collega giornalista autore dell'articolo

criticato da Butera sul social.

L'autore dell'articolo ha citato in giudizio Butera per danni nell'ambito di un procedimento civile per diffamazione.

Nell'aprile del **2023,** il **Tribunale di Verona** ha stabilito che il post non costituiva diffamazione, in quanto basato su ricerche documentate effettuate nell'interesse pubblico e su fatti veritieri.

Tuttavia, Butera è stato condannato a pagare 33mila euro di risarcimento (incluse le spese legali) per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati da terzi sotto il suo post.

La **Corte d'Appello di Venezia** ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la pubblicazione, da parte del giornalista, di ulteriori contenuti sulla stessa pagina Facebook pochi giorni dopo, fosse la dimostrazione che aveva letto i commenti oggetto del contendere, senza rimuoverli.

Ora, la Cassazione ha, quindi, reso definitiva la sentenza di condanna.

Il disappunto dell'Ordine dei

giornalisti: *“Come moderare autonomamente i commenti a un post? Per evitare condanne simili, la scelta sarà quella di non consentire più alcun commento”*

Il **Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti** esprime preoccupazione per il principio sancito dall’ordinanza 22999/2026 della **Corte di Cassazione civile.**

“*I giornalisti non pretendono impunità”*, si legge nella nota dell’Ordine dei giornalisti, *“ma, per evitare il rischio di immotivate limitazioni alla libertà di espressione e di critica, l’assunzione di responsabilità non può che basarsi sulla prova di un’azione od omissione compiuta consapevolmente, non su criteri di responsabilità oggettiva. A fronte di centinaia, talvolta migliaia di commenti ad un articolo postato sui social, è possibile pretendere un obbligo di rimozione in assenza di specifica richiesta? Qual è il criterio con cui dovrebbero essere moderati autonomamente i commenti ad un post?”*

La conclusione a cui giunge l’Ordine dei giornalisti è la stessa a cui stanno pensando molti utenti e gestori delle pagine dei

social. *“L’obbligo di rimozione tempestiva di commenti ritenuti offensivi e diffamatori, anche in assenza di specifica richiesta, rischia di trasformarsi in una censura preventiva da parte di chi pubblica sui social: per non correre rischi, la scelta sarà quella di non consentire più alcun commento”.*

Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom: “*Oggi questa sentenza, simile a una analoga del 2023, dimostra che per i social va fatta chiarezza, per evitare di incorrere in censure preventive*“

“*Da giornalista”,* ha commento a *Key4Biz* **Massimiliano Capitanio**, Commissario Agcom, *“ritengo che la sentenza sollevi elementi di preoccupazione, soprattutto quando il post oggetto delle querele è scritto da un professionista che ha il diritto e dovere di informare, attenendosi certamente alle regole deontologiche. Dall’altra parte c’è sicuramente la responsabilità del contenuto diffamatorio di cui qualcuno deve rispondere. Nei giornali rispondono il giornalista, il direttore e l’editore”. “Oggi questa sentenza”,* conclude il Commissario Agcom, *“simile a una analoga del 2023, dimostra che per i social va fatta chiarezza, per evitare di incorrere in*

censure preventive“.

Il commento dell’avv. Alessandro del Ninno, Partner di FIVERS Studio legale e Tributario ed avvocato esperto di diritto ICT:

“L’ordinanza della Cassazione n. 22999/2026 non introduce un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva dei commenti pubblicati sui social media, né una responsabilità automatica del titolare della pagina per le espressioni offensive di terzi. Il principio è più circoscritto: chi abbia effettiva conoscenza di commenti diffamatori e ometta consapevolmente di rimuoverli tempestivamente può rispondere civilmente della loro ulteriore diffusione, anche in assenza di una formale richiesta di cancellazione.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto provate sia la conoscenza dei commenti sia la mancata rimozione fino all’avvio del giudizio. La decisione appare quindi condivisibile nella misura in cui sanziona una condotta omissiva consapevole, non il semplice fatto di avere consentito i commenti. D’altra parte, il fondamento della responsabilità del giornalista sanzionato

deriva dalla ordinaria applicazione degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, in relazione alla tutela della reputazione e alla fattispecie di diffamazione prevista dall'art. 595 c.p. E bisogna sempre bilanciare la libertà di espressione e di critica (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) con il diritto alla reputazione (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Certo, il punto più delicato rimane la prova della conoscenza effettiva dei singoli contenuti e la proporzionalità dell'obbligo di intervento.

La gestione di una pagina con migliaia di interazioni non può trasformarsi in un dovere di controllo continuo, né giustificare la rimozione indiscriminata di critiche legittime (altro rischio che si correrebbe). La tutela della reputazione è necessaria, ma con pronunce del genere – del tutto fondate giuridicamente – rischia di debordare in un incentivo alla censura preventiva".